

Parere n.53 del 04/04/2012

PREC 12/12/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'Impresa Edile Schiavi Luigi & Giuseppe S.r.l. - "*Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Boria e Circolo Ricreativo*" - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d'asta: euro 63.542,11 - S.A.: Comune di San Paolo di Jesi (AN).

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 24 novembre 2011 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale la Società istante ha chiesto un parere in merito alla propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dal Comune di San Paolo di Jesi per "*mancato rispetto dei termini di consegna del plico*" dovuto alla consegna dell'offerta, per errore, ad altro ufficio di altro ente in data 21.11.2011.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 18 gennaio 2012, non sono stati trasmessi documenti e/o memorie.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità dell'esclusione disposta nei confronti dell'Impresa Edile Schiavi Luigi & Giuseppe S.r.l. per non avere consegnato il plico contenente la documentazione di gara nel termine indicato alla stazione appaltante (ore 14,00 del 21 novembre 2011).

Il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante è legittimo.

E' pacifico ormai in giurisprudenza che "*il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione a una gara pubblica ha natura decadenziale, anche in caso di assenza di espressa comminatoria, a garanzia della par condicio e della trasparenza dell'azione amministrativa*" tant'è che anche un ritardo di pochi minuti comporta l'esclusione del concorrente dalla gara "*in quanto con il superamento dell'ora prefissata si consolida l'interesse dei concorrenti a evitare l'ammissione di ulteriori offerte*" (TAR Toscana Sez I 2 ottobre 2000 n. 2045; TAR Lombardia 1° luglio 2008 n. 747).

Nel caso di specie il bando di gara richiedeva, a pena di esclusione, che le imprese interessate avrebbero dovuto far pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del 21 novembre 2011, il plico contenente la documentazione di gara. L'istante ammette di avere consegnato per errore, nel termine ultimo del 21.11.2011, il plico relativo alla gara in oggetto ad altro ufficio di altro ente, per cui non può che condividersi l'operato della stazione appaltante che ha disposto la contestata esclusione per mancato rispetto dei previsti termini di consegna.

Si richiama al riguardo il principio di autoresponsabilità del mittente sul quale incombe il rischio del mancato o tardivo recapito della documentazione da consegnare alla stazione appaltante.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme all'ordinamento di settore l'esclusione dell'impresa per recapito dell'offerta oltre il termine per causa imputabile alla stessa.

I Consiglieri Relatori Luciano Berarducci Andrea Camanzi

Il Presidente Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 aprile 2012

Il Segretario Maria Esposito